



COMUNE DI BRIGA ALTA – PROV. DI CUNEO

Piazza Pastorelli n°1 – 18025 Briga Alta

Cod. Fisc./P.I. 00553180043

email briga.alta@ruparpiemonte.it PEC briga.alta@cert.ruparpiemonte.it



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI

I pascoli oggetto di questo regolamento sono i pascoli gravati da uso civico comunale , uso civico frazionale e pascoli di terze proprietà site nel Comune di Briga Alta

I pascoli di uso civico comunale sono

1. Alpe Loxe
2. Alpe Saline
3. Alpe Biecai 1
4. Alpe Biecai 2
5. Alpe Chiusetta
6. Alpe Bellino
7. Alpe Carsena

1 I beni demaniali comunali costituiti da terreni pascolivi sono ceduti in godimento prioritariamente ai residenti, proprietari di bestiame domiciliati e dimoranti nel comune di Briga Alta secondo quanto stabilito dal presente articolo. Per rientrare nella categoria di residenti , il richiedente la concessione deve, all' atto della domanda, risiedere e dimorare con la mandria per almeno quattro mesi oltre il periodo di monticazione nel comune di Briga Alta.

La concessione dei pascoli ai residenti avviene di norma annualmente, ed è subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto di istanza entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo avviso da parte del Comune.

A corredo della domanda in cui si specifica l'alpeggio per il quale si richiede l'assegnazione il richiedente deve presentare documenti che comprovino:

- a** Certificato di residenza del proprietario della mandria
- b** Domicilio fiscale dell'azienda
- c** Domicilio della mandria al di fuori del periodo di monticazione
- d** Impegno a prestare Fideiussione dell'ammontare pari a due annualità di affitto
- e** Scheda di stalla dell'azienda da cui risulti la capacità dell'azienda di coprire almeno l'80% del carico dell'alpeggio
- f** Specie di bestiame che si intende monticare
- g** Eventuale reintegro della fideiussione qualora vi sia stata un escussione della stessa negli anni precedenti, secondo quanto disposto dal presente regolamento

Il godimento dei pascoli da parte dei soggetti di cui al presente articolo è sempre onerosa, l'importo verrà stabilito a trattativa privata.

Nel caso vi siano istanze da parte di residenti l'assegnazione avverrà tramite trattativa privata, nel caso in cui vi siano istanze da parte di più residenti, per lo stesso pascolo, l'assegnazione sarà a favore del miglior offerente

2 (concessionari non residenti)

In mancanza dei soggetti di cui all'Art.1, i pascoli possono essere dati in concessione a richiedenti non residenti secondo le norme del presente regolamento.

in questo caso l'assegnazione dei pascoli potrà avvenire mediante asta pubblica, o per particolari motivi o esigenze specifiche dell'amministrazione anche a trattativa privata.

I richiedenti saranno ammessi a partecipare all' assegnazione dei pascoli, previa presentazione dei documenti di cui alle lettere a,b,c,d,e,f, dell'Art 1. E secondo quanto stabilito dal bando pubblico.

I documenti a,b,c,d,e,f,g, dell'Art 1 dovranno essere presentati all'atto della presentazione del mod 6 di ogni anno

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del pascolo, gli assegnatari degli alpeggi di proprietà del Comune di Briga Alta, dovranno perfezionare il contratto, pena l'annullamento e la rivalsa da parte dell'ente sull' importo della fideiussione.

Le spese relative al contratto diritti di segreteria bolli e registrazioni saranno a carico dei concessionari che provvederanno a versarli presso la segreteria del comune anticipatamente.

3 (pascoli di proprietà di terzi e pascoli di proprietà del Comune di briga Alta situati in altri Comuni)

A questa categoria appartengono i pascoli di uso civico frazionale, quelli gestiti dalle associazioni fondiarie, quelli privati e quelli di proprietà di altri Comuni siti nel territorio del Comune di Briga Alta e pascoli di proprietà del Comune di Briga Alta situati in altri Comuni.

Gli affittuari dei pascoli di proprietà di terzi situati nel comune di Briga Alta sono tenuti:

- 1) alla presentazione dei documenti e delle garanzie di cui alle lettere a,b,c,e,f, dell'Art 1 del presente regolamento all'atto della presentazione del modello 6;
- 2) all'osservanza del presente regolamento

In caso di inadempienza di cui al n°1 non verrà rilasciato da parte dell'ente il permesso di monticazione nel territorio del Comune di Briga Alta.

In caso di inadempienza di cui al n 2 verranno applicate le sanzioni del presente regolamento

Gli affittuari dei pascoli di proprietà del comune di Briga Alta situati in altri Comuni sono tenuti:

- 1) alla presentazione dei documenti e delle garanzie di cui alle lettere a,b,c,e,f,g dell'Art 1 del presente e alla presentazione di copia del modello 6 e 7 nei tempi stabiliti dalla legge;
- 2) all'osservanza del presente regolamento

In caso di inadempienza di cui al n°1 non verrà rilasciato da parte dell'ente proprietario il permesso di monticazione nel pascolo di riferimento di proprietà del Comune di Briga Alta.

4. (Durata della monticazione e carico)

Ai sensi del vigente regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R.

Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

" Altitudine (metri s.l.m.) - Inizio pascolamento - Termine pascolamento

Inferiore a 800 - sempre - /

Tra 800 e 1.500 - 31 marzo - 30 ottobre

Oltre i 1.500 - 15 maggio - 15 ottobre

E' comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione massima del 20% della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura in applicazione delle norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione o demonticazione ,dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune

Il carico ammissibile è compreso tra U.B.A. (unità bovine adulte) e U.B.A. per un periodo di pascolamento variabile tra 90 e 100 giorni.

Sono ammesse esclusivamente specie

Bovine

Ovine

Caprine

Equine autorizzate preventivamente

Il carico espresso in U.B.A. e così determinabile:

-1 vacca = 1 U.B.A.

-1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.

-1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.

-1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A.

-1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.

-1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.

-1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.

-1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.

-1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A

- L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

5 (Tecnica di pascolo e subaffitto)

Tutta la superficie pascoliva della malga, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato.

Il Comune ha la facoltà di redigere appositi piani di pascolo per gli alpeggi in conformità a quanto previsto dal vigente Piano di Sviluppo Rurale e nel rispetto delle disposizioni di cui alle Direttive Comunitarie in materia di Tutela e Conservazione di specie e habitat (Dir. 92/43/CEE e Dir.79/409/CEE e normativa Nazionale e Regionale di ratifica e applicazione delle stesse). I piani di pascolo così definiti per ogni Alpeggio, saranno adottati dall' Ente e le disposizioni in essi contenute in termini di carico ammissibile, superfici pascolabili, tecniche di pascolamento e gestione della mandria, pratiche agronomiche e pastorali di gestione e miglioramento, ecc. per la corretta conduzione dell'alpeggio. L'affittuario ha altresì facoltà di adottare ed attuare idoneo Piano Pastorale Aziendale redatto secondo le "Linee guida per la redazione dei Piani Pastorali Aziendali" di cui alla Determinazione 526 del 22/06/09 della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche. Il carico ammissibile, le superfici pascolabili, le tecniche di pascolamento e gestione della mandria, le pratiche agronomiche e pastorali di gestione e di miglioramento, ecc. definiti in detti Piani dovranno essere concordati con il Comune.

In tutti i pascoli situati nel Comune di Briga Alta è vietato il subaffitto.

6 (Documenti allegati al modello 6)

Unitamente al modello 6, il concessionario deve fornire all'Ente copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che l'affittuario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio. All'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare all'Ente copia dei Modelli N. 7 (art. 42 Reg. Pol. Vet.).

7 (Verifiche e penalità)

L'Ente si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame, di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno preferibilmente effettuate in contraddittorio con l'affittuario.

Qualora la malga non venga caricata nel rispetto del carico minimo e massimo di UBA previsto , l'Ente, per i pascoli di sua proprietà, previa diffida al reintegro o alla diminuzione del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto, salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per

disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

8(Oneri particolari dell'affittuario per la gestione della malga)

Nella conduzione della malga l'affittuario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D.Lgs. n° 152/2006 e del Reg. regionale n° 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- c) praticare il pascolamento turnato, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica, con particolare riferimento al rispetto dei carichi e dei periodi di pascolamento di cui all'Art. 4 del presente regolamento;
- d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
- e) garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie al fine di scongiurare o ridurre la probabilità di eventuali attacchi da canidi ai danni della mandria, con particolare riferimento alla sorveglianza continua del bestiame in alpeggio, al fine di scongiurare eventuali danni procurati alle persone dai cani da guardia, alla chiusura degli ovi-caprini, dei vitelli di età inferiore ai 45gg e delle Vacche nella fase terminale della gravidanza (oltre il 95%), durante le ore serali e notturne, in idonei recinti permanenti e/o temporanei situati in prossimità dei casotti d'alpeggio.
- f) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione qualora adottato dal Comune di Briga Alta o predisposto dall'affittuario, d'intesa con lo stesso Ente per i pascoli di proprietà dell'Ente;
- g) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo di:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - in caso di caseificazione, la lavorazione del latte dovrà essere effettuata secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
 - provvedere alla ripulitura, a fine stagione, dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

9 (Divieti)

Nella conduzione della malga l'affittuario deve osservare i seguenti divieti:

- a) utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
- b) asportare il letame dal pascolo; (Inadempienze e penalità)
- c) effettuare la fertilizzazione chimica (la fertilizzazione dovrà avvenire solamente mediante rilascio delle deiezioni animali
- d) effettuare il pascolo vagante;
- e) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
- f) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone boscate e/o di rimboschimento;
- g) circolare con veicoli non autorizzati;
- h) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;)

10 Sanzioni

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile Amministrazione Comunale

- **Inosservanza dell'art. 4 durata della monticazione e carico:**
 - per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 10,00/giorno/capo;
 - carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA inferiore o eccedente
- **Inosservanza dell'Art. 8 oneri particolari per la gestione della malga:**
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 300,00
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1.000,00
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e), f), g) : € 75,00 per ogni inadempienza;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h): € 300,00.
- **Inosservanza dell'Art. 9 contravvenzione ai divieti:**
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), b), c), d), e), f) ed h): € 200,00.

11. Canoni d'Affitto

Ogni annualità del canone di affitto per i terreni concessi viene versata in forma posticipata dalla parte affittuaria entro il 31 ottobre dell'annata di riferimento. Decorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora sulle somme dovute fino al pagamento.

Il mancato pagamento dell'annualità, decorsi tre mesi dalla scadenza, dà luogo alla risoluzione del contratto.

Per la risoluzione anticipata del contratto si applica l'art. 5 della Legge 203/82, fatta salva la condizione che la risoluzione sia imputabile a cessazione di attività, purché comunicata entro il 31 dicembre dell'annata agraria in corso, ovvero a grave malattia o decesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune provvederà, ai sensi del presente regolamento, alla riassegnazione della zona.

Nel caso di concessione pluriennale, il canone, previa deliberazione della Giunta comunale, sarà soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della L.203/1982.

Qualora per qualsiasi motivo, anche di carattere meteorologico, non dipendente da espressi interventi dell'Amministrazione, gli animali debbano essere demonticati anticipatamente, l'affittuario sarà tenuto a versare l'intero canone pattuito.